Associazione vittime dovere, da Cassazione storica sentenza

A ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/associazioni_familiari_vittime_terrorismo/2023/03/15/associazione-vittime-dovere-da-cassazione-storica-sentenza 0ed9ddd0-cfce-4381-9122-253ae3be0df3.html

March 15, 2023

Sui militari esposti agli agenti nocivi



© ANSA/ANSA/ALESSANDRO DI MEO +CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dalla Cassazione una "storica sentenza" sui militari che si sono ammalati dopo essere stati esposti in missione in teatri operativi bellici, luoghi di stoccaggio munizionamento, poligoni di tiro: "non si può pretendere dalle vittime la prova del nesso causale tra esposizione ad agenti nocivi e infermità contratte". Lo sostiene l'Associazione delle vittime del dovere, secondo cui "la Cassazione ha chiarito che nella particolare materia assistenziale in tema - popolarmente riferibile all'uranio impoverito ma applicabile a una casistica molto ampia - la normativa speciale contenuta nel Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare evita di dover dare la prova, invero diabolica, del nesso causale, essendo invece l'Amministrazione a potersi esimere dal riconoscere lo status e i conseguenti benefici dando la prova della riconducibilità della malattia a cause estranee

al servizio".

"Questa sentenza - commenta l'avvocato Andrea Bava, Consulente della Associazione e patrocinatore della causa - finalmente porrà fine alla disperata situazione di tante famiglie, ritrovatesi a combattere contro lo Stato dopo che un loro congiunto si è ammalato, spesso mortalmente, perché incombeva sui malati tale gravosa prova. Questa sentenza giunge a chiudere un cerchio, confermando una linea interpretativa che negli anni si è sempre più sviluppata nella giurisprudenza di merito, e che ora è confermata dalla Suprema Corte." Al legale l'Associazione esprime il proprio ringraziamento "perché le sue vittorie" "rappresentano l'affermazione dei nostri diritti, quali invalidi e familiari di Vittime del Dovere". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA